informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 370 – 16 DICEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DIRITTO SOCIETARIO**

"AGGIORNATO" IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

RIFERIMENTI

- **D.Lgs. n. 14/2019**
- **D.Lgs. n. 147/2020**

IN SINTESI

Recentemente il c.d. "Codice della crisi d'impresa" è stato oggetto di modifiche ed integrazioni tra le quali si segnala, in particolare:

- *la ridefinizione del concetto di crisi d'impresa, ora individuata da uno stato di squilibrio economico - finanziario (anziché da uno stato di difficoltà economica - finanziaria);*
- *l'innalzamento del limite, in termini di importo del debito IVA non versato, al cui superamento scatta la segnalazione all'OCRI da parte dell'Agenzia delle Entrate;*
- *l'attribuzione esclusivamente agli amministratori dell'istituzione degli assetti societari organizzativi nelle società semplici e srl.*

Le modifiche entrano in vigore, in generale, l'1.9.2021. Le nuove disposizioni in materia di assetti organizzativi sono applicabili dal 20.11.2020.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con il D.Lgs. n. 14/2019, c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici.

Uno degli obiettivi della Riforma è ravvisabile nell'introduzione di una “**diagnosi precoce**” **dello stato di difficoltà** dell'impresa, nonché nella salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale.

In tale contesto particolare rilevanza assume la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, che richiede il costante monitoraggio della situazione debitoria dell’impresa, con la previsione di disposizioni dirette ad una maggiore responsabilizzazione del debitore nonché degli organi societari.

L’entrata in vigore del Codice, inizialmente fissata al 15.8.2020, è stata prorogata a causa dell’emergenza COVID-19 all’1.9.2021 ad opera dell’art. 5, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità.”

In attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 20/2020, contenente la delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive della Riforma, è stato pubblicato sulla G.U. 5.11.2020, n. 276 il D.Lgs. n. 147/2020.

Le modifiche sono state apportate, tra l'altro, per correggere alcuni "refusi", chiarire il contenuto di alcune definizioni (tra cui, quella di "crisi") e coordinare la disciplina dei diversi istituti di regolazione della crisi.

Le stesse **entrano in vigore dall’1.9.2021**, salvo quelle in materia di assetti societari organizzativi che risultano **applicabili dal 20.11.2020**.

NB

Si rammenta che l’art. 379 del citato D.Lgs n. 14/2019 ha modificato i limiti dimensionali per la **nomina dell’organo di controllo / revisore** delle società a responsabilità limitata.

A seguito di quanto stabilito dall’art. 51-bis, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” il termine per la nomina in caso di superamento dei nuovi limiti, inizialmente fissato al 16.12.2019, poi prorogato alla data di approvazione del bilancio 2019, è stato ulteriormente differito alla data di approvazione del bilancio 2021 (Informativa SEAC 22.10.2020, n. 307).

Il Decreto correttivo in esame **non ha apportato alcuna modifica** al predetto art. 379.

DEFINIZIONI

L’art. 1 del Decreto modifica, parzialmente, la definizione di **crisi d’impresa** ora individuata da uno “***stato di squilibrio economico-finanziario***” anziché da uno “*stato di difficoltà economico-finanziaria*".

Viene pertanto ridotto il rischio di segnalazioni eccessivamente anticipate, considerato che la nuova definizione risulta maggiormente descrittiva di una situazione di insolvenza ancorché reversibile rispetto ad una situazione predittiva dell'insolvenza.

Crisi	
Vecchia definizione	**Nuova definizione**
Lo **stato di difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.	Lo **stato di squilibrio economico-finanziario** che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Sono state altresì modificate le definizioni di:

- "gruppo di imprese" al fine di:
  - escludere, oltre allo Stato, anche gli Enti territoriali;
  - meglio individuare la presunzione, salva prova contraria, dello svolgimento di un'attività di direzione e coordinamento.

Gruppo di imprese	
Vecchia definizione	**Nuova definizione**
L'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso **lo Stato**, che, ai sensi degli artt. 497 e 2545-septies, C.c., sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: **1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento**.	L'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi **lo Stato e gli enti territoriali**, che, ai sensi degli artt. 497 e 2545-septies, C.c., **esercitano o** sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, **che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto**.

- "misure protettive" del patrimonio del debitore.

Misure protettive	
Vecchia definizione	**Nuova definizione**
Le misure temporanee **disposte dal giudice** competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.	Le misure temporanee **richieste dal debitore** per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

NB Per effetto della modifica dell'art. 55, D.Lgs. n. 14/2019 è altresì previsto che la durata delle misure protettive non può essere superiore a 4 mesi.

CREDITI PREDEDUCIBILI

L'art. 2 del Decreto in esame, modificando l'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 14/2019, interviene in materia di crediti prededucibili.

In particolare sono tra l'altro prededucibili, oltre ai crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, **anche i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti**, **purché connesse alle loro funzioni e i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti** nonché, come già in precedenza previsto, il compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi stessi.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

NON ADEGUATEZZA DEGLI INDICI

Qualora l'impresa **non ritenga adeguati** gli indici della crisi elaborati dal CNDCEC in Nota integrativa devono essere specificate le ragioni, indicando gli indici idonei a far ragionevolmente presumere lo stato di crisi.

L'idoneità di tali indici deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata da un professionista che va allegata alla Nota integrativa e ne costituisce parte integrante.

Ora, l'art. 3, comma 2 del Decreto in esame, modificando l'art. 13, D.Lgs. n. 14/2019:

- integra la rubrica dello stesso introducendo il richiamo non soltanto agli indicatori (ossia agli squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari) ma anche agli indici della crisi (ossia agli elementi "sintomatici" che, attraverso un rapporto tra quantità, svelano gli squilibri), al fine, come evidenziato nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 147/2020, *"di renderla coerente con il contenuto complessivo della disposizione"* che disciplina sia gli indicatori che gli indici;
- ridefinisce le caratteristiche e la funzione degli indici elaborati dal CNDCEC che ora devono dare **evidenza della *"non sostenibilità"*** (in luogo della previgente "sostenibilità") dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e ***"dell'assenza"*** (in luogo della previgente presenza) di **prospettive di continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, nei 6 mesi successivi.

Vecchia formulazione	Nuova formulazione
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri ... rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della **sostenibilità dei debiti** per almeno i sei mesi successivi e delle **prospettive di continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.	Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri ... rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della **non sostenibilità dei debiti** per almeno i sei mesi successivi e dell'**assenza di prospettive di continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

- stabilisce che la dichiarazione di idoneità che consente all'impresa di applicare "propri" indici produce **effetto** "***a decorrere dall'esercizio successivo***" anziché "*nell'esercizio successivo*".
  Da ciò consegue che non è necessario predisporre (rinnovare) tale dichiarazione annualmente.
  Come evidenziato nella citata Relazione

  *"la rinnovazione si renderà **necessaria solo in presenza di un mutamento delle circostanze** che renda l'attestazione resa e pubblicata insieme al bilancio non più adeguata rispetto allo scopo*".

SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, il revisore contabile / società di revisione, ha l'obbligo di:

- verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
  La segnalazione deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa / inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i predetti soggetti devono informare senza indugio l'OCRI.

NB Ora il Decreto in esame, modificando l'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019, prevede che l'organo di controllo, quando effettua la segnalazione, **informa senza indugio** anche il revisore contabile / società di revisione; analogamente il revisore contabile / società di revisione informa l'organo di controllo della segnalazione effettuata.

SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il soggetto che presenta un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per **IVA non versata** risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche **superiore ad un importo** "***rilevante***" e che:

- non provvede entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso all'estinzione / regolarizzazione per intero del debito;

ovvero

- non risulta in regola con il pagamento rateale del debito ex art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97;

ovvero

- non ha presentato istanza di composizione assistita della crisi / domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

viene segnalato all'OCRI da parte della stessa Agenzia.

Con il Decreto in esame è stato **ridefinito** (innanzandolo) **l'importo rilevante**, che si configura qualora il predetto debito risulti superiore ai seguenti importi, differenziati a seconda del volume d'affari della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente.

Rilevanza del debito	Condizione
Superiore a € 100.000	Volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non superiore a € 1.000.000
Superiore a € 500.000	Volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non superiore a € 10.000.000
Superiore a € 1.000.000	Volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente superiore a € 10.000.000

Come precisato nella citata Relazione il Legislatore ritiene che

"tale criterio non solo sia più lineare e quindi di più facile applicazione, ma anche che lo stesso garantisca un adeguato contemperamento tra concreta funzionalità dell'allerta, da un lato, e ***contenimento in limiti accettabili del numero di segnalazioni****, dall'altro*".

L'avviso al debitore deve essere inviato dall'Agenzia delle Entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art 54-bis, DPR n. 633/72.

Il D.Lgs. n. 147/2020 in esame individua ora un termine entro il quale **l'avviso va inviato**, stabilito in **non oltre 60 giorni** dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del citato art. 54-bis (inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

SCIOGLIMENTO SOCIETÀ / ASSETTI ORGANIZZATIVI

SCIOGLIMENTO SOCIETÀ DI CAPITALI / DI PERSONE

L'art. 39 del Decreto in esame interviene a rettificare gli artt. 380 e 382, D.Lgs. n. 14/2019 in materia di scioglimento di società di capitali e di persone, prevedendo quanto segue.

Società di capitali	• In caso di scioglimento ai sensi del n. 7-bis del comma 1 dell'art. 2484, C.c., determinato dall'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale / liquidazione controllata, sono applicabili, in quanto compatibili, le previsioni degli artt. 2487 e 2487-bis, C.c. in materia rispettivamente di nomina e revoca dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione nonché di pubblicità della nomina dei liquidatori. Pertanto anche in tal caso **i soci dovranno provvedere a nominare il liquidatore** ancorché lo stesso abbia principalmente una funzione di rappresentanza della società, posto che l'amministrazione del patrimonio e la liquidazione sono di competenza del curatore (nella liquidazione giudiziale) o del liquidatore nominato dal Tribunale (nella liquidazione controllata); • per effetto dell'integrazione del comma 3 del citato art. 2487-bis in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale / liquidazione controllata, il **rendiconto sulla gestione** è consegnato, oltre che al liquidatore nominato dall'assemblea anche, rispettivamente, al curatore / liquidatore. Come precisato nella citata Relazione *"la ratio è quella di favorire la continuità nella gestione e di agevolare l'attività del curatore o del liquidatore, in funzione di una sua maggiore efficienza*".
Società di persone	• Per effetto dell'introduzione del nuovo n. 5-bis nel comma 1 dell'art. 2288, C.c., la società di persone si scioglie a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione controllata; • per effetto dell'integrazione del comma 2 dell'art. 2288, C.c. l'esclusione di diritto del socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale opera anche in caso di apertura / estensione della procedura di liquidazione controllata; • è confermata la previsione del comma 1 dell'art. 2308, C.c. in base alla quale la società si scioglie, oltre che per le cause di cui all'art. 2272, C.c. (decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguimento, mancanza della pluralità dei soci senza ricostituzione entro 6 mesi, altre cause previste dal contratto sociale), anche per provvedimento dell'Autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; • non è stata confermata la modifica, apportata dal D.Lgs. n. 14/2019, dell'ultimo comma dell'art. 2497, C.c. in base alla quale, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, era attribuita al curatore / commissario liquidatore / commissario straordinario l'azione spettante ai creditori della società stessa.

NB Le previsioni dei citati artt. 380 e 382 **entrano in vigore l'1.9.2021**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

ASSETTI ORGANIZZATIVI SOCIETARI

L'art. 40, D.Lgs. n. 147/2020 apporta alcune modifiche anche in materia di assetti organizzativi societari, al fine di uniformare la disciplina delle diverse tipologie societarie con il disposto dell'art. 2086, C.c.

In merito si rammenta che, al fine di favorire l'emersione tempestiva della crisi, sono stati previsti alcuni nuovi obblighi in capo:

- all'imprenditore individuale, che deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- all'imprenditore collettivo che, per effetto di quanto disposto dal citato art. 2086, deve adottare un assetto organizzativo adeguato per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare è necessario:
  - istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
  - attivarsi "senza indugio" per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Ora, per effetto dell'integrazione / sostituzione del comma 1 degli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475, C.c. nelle **società semplici**, **spa e srl l'istituzione dei predetti assetti organizzativi è riservata esclusivamente agli amministratori**.

Di fatto viene operata una precisa distinzione tra gli aspetti relativi alla gestione dell'impresa, che nelle società di persone e nelle srl può essere attribuita in parte ai soci, e gli aspetti organizzativi dell'attività d'impresa, di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

NB La previsione in esame **è operativa a decorrere dal 20.11.2020**.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it